**COMUNICATO STAMPA**

**FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DEI COMMERCIALISTI**

**Il documento, entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, contiene i nuovi codici materie area F.1. definiti ad hoc per la formazione degli Esperti indipendenti**

*Roma, 5 gennaio 2022* – È entrato in vigore, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia lo scorso 31 dicembre, il **nuovo Regolamento per la formazione professionale continua** dei dottori commercialisti e degli esperti contabili approvato dal Consiglio nazionale della categoria il 16 giugno 2021. Il nuovo Regolamento è stato aggiornato dal CNDCEC nella seduta del 31 ottobre 2021 con i **nuovi codici materie** area F.1. definiti ad hoc **per la formazione degli Esperti indipendenti**.

Con le modifiche apportate al Regolamento, il Consiglio Nazionale ha precisato che anche **gli iscritti sospesi** ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale sono obbligati a svolgere la formazione. Inoltre, è stato introdotto il requisito della **durata minima di 12 ore** per le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, coerentemente con quanto richiesto nella prassi e previsto ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento in relazione alle attività formative riconosciute equipollenti ai corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202.

Il Consiglio nazionale ha voluto anche coordinare le norme ai contenuti della regolamentazione dei **corsi di alta formazione SAF**; dettagliare ulteriormente le caratteristiche delle **piattaforme informatiche autorizzate** dal CNDCEC per l’erogazione delle attività in modalità e-learning; garantire da parte degli Ordini la corretta **attribuzione dei crediti formativi** conseguiti dagli iscritti; definire i **criteri di attribuzione dei crediti** formativi in relazione alle “attività di formazione” di cui all’articolo 1, comma 5; precisare le modalità di determinazione del **periodo di esonero** e definire il valore dei crediti eventualmente conseguiti dall’iscritto in regime di esonero.

Nel nuovo Regolamento è stato ridotto il **numero di ore gratuite** che il soggetto autorizzato è tenuto a chiedere in accreditamento e sono state riformulate le caratteristiche degli eventi gratuiti offerti. Inoltre, l’autorizzazione concessa ai soggetti autorizzati non include la possibilità di chiedere l’accreditamento degli eventi in materia di **contabilità pubblica** e **gestione economica finanziaria degli ee.ll.** (C7bis), che necessitano della condivisione da parte del Ministero dell’Interno.

È stato poi precisato il **contenuto dell’istruttoria** che, ai sensi dell’articolo 13, gli Ordini svolgono in relazione alle attività formative presentate in accreditamento dai “Soggetti autorizzati”. Oltre agli Ordini, anche i soggetti autorizzati e le SAF possono richiedere, per eccezionali motivi, l’**accreditamento delle attività formative anche dopo lo svolgimento** delle stesse. Infine, sono state adeguate le norme che definiscono le**modalità di comunicazione/trasferimento dei crediti** formativi alle attuali funzionalità del portale.